

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spendingreview* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono

deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Noci. partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Consortile A R L Terra dei Trulli e di Barsento con una quota del 2,50%;
2. Società Consortile A R L AITA (AREA INTEGRATA TRANSADRIATICA) - in liquidazione - con una quota del 28,33%;
3. Patto Territoriale Polis SRL ASC con una quota del 5,55%;
4. Murgia Sviluppo Società Scarl con quota dell'0,40%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Noci partecipa all'Associazione ARO BA/6 (Ambito Raccolta Ottimale) per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti connessi ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati.

Inoltre partecipa all'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) nei servizi del ciclo urbano dei rifiuti urbani e assimilati.

Le adesioni su indicate essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Terra dei Trulli e di BarsentoSrl

La Società Consortile A R L Terra dei Trulli e di Barsento ha sede in Noci in Via Sansonetti, 15.

La Società è stata costituita in data 08/11/1999 ed è iscritta al n. 455523 del R.E.A. e al n. 06004460728 del Reg. delle Imprese di Bari;

La Società si occupa di Pianificazione, di Innovazione e di Organizzazione del Territorio, promuovendo la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, la tutela ambientale, l'educazione alimentare mediante la realizzazione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società Consortile Terra dei Trulli e di Barsento(perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

La quota di partecipazione societaria è irrilevante in quanto è inferiore al 10%;

Tuttavia, si sotto elencano ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 9

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: (uno a tempo parziale)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
0 euro	13 euro	431 euro

Fatturato

2011	2012	2013
0 euro	0 euro	0 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Terra dei Trulli e di Barsento:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.750	3.750	3.750
B) Immobilizzazioni	4.252	4.278	4.278
C) Attivo circolante	620.375	908.680	1.370.123
D) Ratei e risconti	6.289	14.030	6.549
Totale Attivo	634.666	930.738	1.384.700

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	136.595	136.608	137.038
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	153	925
D) Debiti	496.551	793.977	1.246.737
E) Ratei e Risconti	1.520	0	0

Totale passivo	634.666	930.738	1.384.700
-----------------------	----------------	----------------	------------------

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Terra dei Trulli e di BarsentoSrl:

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	512.495	560.685	1.111.931
B) Costi di produzione	503.315	549.169	1.100.162
Differenza	9.180	11.516	11.769
C) Proventi e oneri finanziari	756	-1.129	-882
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-499	-363	55
Risultato prima della imposte	9.437	10.024	10.942
Imposte	9.437	10.011	10.511

Risultato d'esercizio	0	13	431
------------------------------	---	----	-----

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

2. Società Consortile A R L AITA (AREA INTEGRATA TRANSADRIATICA)

La Società AITA, **attualmente in liquidazione**, ha la sede in via Vico Cavaliere – Monopoli (BA).

La Società è stata costituita con atto notarile, in atti.

L'oggetto della Società è fornire servizi di sostegno alle imprese.

La Società è stata costituita nell'esercizio 2002 tra il Comune di Monopoli (Capofila), Comune di Noci e Utenze Portuali di Monopoli.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il servizio assicurato da parte della Società AITA rientra tra quelli non *essenziali e quindi non “indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali”* del comune.

Pertanto, alla luce di quanto su evidenziato, il Comune si attiverà per la **conclusione della fase di liquidazione entro il 31 dicembre 2015**.

La quota di partecipazione societaria è pari al 28,33% e si elencano ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1 liquidatore

Numero di direttori / dirigenti: 0 (nessuno)

Numero di dipendenti: 0 (nessuno)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-438 euro	-223 euro	-213 euro

Fatturato		
2011	2012	2013

0	0	0
---	---	---

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società AITA:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
F) Immobilizzazioni	5.515	3.515	3.513
G) Attivo circolante	4.734	4.667	4.667
H) Ratei e risconti	0	0	0
Totale Attivo	10.249	10.226	10.213

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	-29.660	-29.883	-30.096
G) Fondi per rischi ed oneri	2.348	2.348	-2.348
H) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
I) Debiti	37.561	37.761	37.961
J) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	10.249	10.226	10.213

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società AITA

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	0	0	0
B) Costi di produzione	438	223	213
Differenza	-438	-223	-213
C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della imposte	-438	-223	-213
Imposte	0	0	0
Risultato d'esercizio	-438	-223	-213

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

3. Società Consortile Patto Territoriale POLIS Srl

La Società Consortile Patto Territoriale POLIS ha sede in Monopoli (BA) alla via Garibaldi, 6 ed è di proprietà del Comune per la quota del 5,55%.

Società è *multipartecipata* alla quale partecipano diversi comuni e Istituzioni Private e ha per oggetto la gestione Patti Territoriali e Protocolli Aggiuntivi.

Società Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione **mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, nella società.

La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto è inferiore al 10%. Tuttavia concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 0 (nessuno)

Numero di dipendenti: 1 (part-time)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-88.270 euro	-82.491 euro	-307 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
19.681	2.610	6.329

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Patto Territoriale POLIS:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	88.631	252.931	274.456
J) Immobilizzazioni	898	757	1.504
K) Attivo circolante	135.468	97.217	180.176
L) Ratei e risconti	244	104	104
Totale Attivo	225.241	351.009	456.240

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
K) Patrimonio netto	-6.243	88.440	170.932
L) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
M) Trattamento di fine rapporto	8.212	9.414	10.544
N) Debiti	209.779	238.796	260.268
O) Ratei e Risconti	13.493	14.359	14.496
Totale passivo	225.241	351.009	456.240

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Patto Territoriale POLIS

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	19.688	2.631	84.746
B) Costi di produzione	108.903	84.827	84.439
Differenza	-89.215	-82.196	307
C) Proventi e oneri finanziari	-274	-295	-307
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	1.219	0	0
Risultato prima della imposte	-88.270	-82.491	-307
Imposte	0	0	0
Risultato d'esercizio	-88.270	-82.491	-307

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

4. Murgia Sviluppo Scarl

La Società Consortile Murgia Sviluppo ha sede in Altamura via Santa Croce, 16.

IL Comune di Noci ha aderito in data 15 luglio 2014 con atto C.C. n. 24, esecutivo a norma di legge, per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive.;

La Società si occupa della gestione di tutte le attività di cui allo Sportello Unico delle Attività Produttive, assicurando la realizzazione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione alla Società Consortile Murgia Sviluppo (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

La quota di partecipazione è ripartita in base al numero degli abitanti.

Il Comune non dispone di dati relativi agli anni 2011 – 2012 – 2013.